

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA MANUTENZIONE DEI FONDI PRIVATI

del 2 luglio 2014

Il Municipio di Bissone

richiamati l'art. 35 LE, l'art. 38 RLE, l'art. 50 della Legge cantonale sulle strade del 23.03.1983, gli artt. 107 e 192 LOC, gli artt. 23, 24, 25 e 44 RALOC, gli artt. 119 e 120 ROC e le NAPR del Comune di Bissone;

ordina:

CAPITOLO I Scopo e campo di applicazione

- Art. 1**
Scopo
- La presente Ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose e di preservare il decoro nelle aree urbane, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.
- Art. 2**
Campo di applicazione
- Le disposizioni della presente Ordinanza sono applicabili alle zone edificabili ed a quelle non edificabili, esclusa la zona forestale.

CAPITOLO II Norme generali

- Art. 3**
Obbligo di manutenzione
Terreni in zona edificabile
1. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere in buono stato il proprio fondo.
 2. Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti (anche di alberi) sull'area pubblica, allo scopo di eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la visuale, garantire l'illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico.
 3. I lavori di manutenzione devono essere eseguiti almeno due volte l'anno, in funzione dello sviluppo della vegetazione.
 4. Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente allontanato.
- Art. 4**
Obbligo di manutenzione
Terreni in zona agricola
- Lo sfalcio del fieno deve avvenire almeno una volta all'anno in modo da evitare la crescita libera di arbusti, roveti, rampicanti, ecc.; deve pure essere evitata la crescita di alberi ad alto fusto (inselvaticamento).
- Art. 5**
Alberature
1. Gli alberi ad alto fusto secchi o con evidenti segni di deperimento devono essere oggetto di interventi di manutenzione eseguiti da personale qualificato.
In generale, gli alberi ad alto fusto devono essere oggetto di regolari controlli e interventi di cura.
 2. Il Municipio ha la facoltà di intimare l'abbattimento di un albero per ragioni di sicurezza, con costi d'esecuzione a carico del proprietario.
 3. Per la cura di alberi inventariati, di particolare pregio o meritevoli di protezione, gli interventi di manutenzione devono essere preventivamente notificati al Municipio; esso ha la facoltà di condizionarne l'esecuzione, qualora ciò sia ritenuto necessario.
- Art. 6**
Piante invasive, neofite
1. La presenza di piante invasive (cfr. lista emanata dalla Commissione svizzera per la conservazione delle piante selvatiche) deve essere segnalata al Municipio.
 2. Le piante di cui all'art. 6 cpv. 1 della presente Ordinanza devono essere eliminate sistematicamente secondo i metodi di lotta più appropriati.

CAPITOLO III

Contravvenzioni

Art. 7
Controlli e sanzioni

1. Il Municipio procede a controlli periodici ed assegna ai proprietari inadempienti un termine per l'esecuzione dei lavori di manutenzione. Scaduto infruttuoso tale termine, il Municipio procederà all'esecuzione d'ufficio a loro spese, sulla base delle seguenti tariffe:

Operaio comunale con attrezzi	CHF 65.00 per ora
-------------------------------	-------------------

Supplementi:

Uso del trattore	CHF 35.00 per ora
------------------	-------------------

Uso motosega	CHF 30.00 per ora
--------------	-------------------

Uso tagliaerba, tosasiepi, decespugliatore	CHF 25.00 per ora
-----------------------------------------------	-------------------

2. In caso di esecuzione d'ufficio per il tramite di ditte private viene rifatturato il costo effettivo.
3. Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli artt. 46 LE e 145 e seguenti della LOC.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 8
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali in materia ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 9
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 10
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 4 agosto 2014 al 4 settembre 2014.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Sergio De Toni

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 545/2014.